CORTE DEI CONTI

0000334-04/01/2017-SCCL9-Y31PREV-9

CORTE DEI CONTED. DECRETI
UFFICIO CONTROLO 17 N° 2
MIUR. MIDAC, MEN. SALUTE E
MIN. LAYORO E POLITICHE SOCIALI
OCULAPTES. G. 127

Il Ministro dei beni e delle attività cidtivati è del turismo

Cons. Chiara Bersan Funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisiv

e regime di incompatibilità dei componenti

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo";

VISTO, in particolare, l'articolo 11 della sopracitata legge n. 220 del 2016, che prevede l'istituzione del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e stabilisce che, con decreto del Ministro, sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore;

#### DECRETA

#### Articolo 1 (Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo)

- 1. Il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di seguito "Consiglio superiore", è organo consultivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito "Ministero".
- 2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri



generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo. In particolare, il Consiglio superiore:

- a) svolge attività di analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno al settore, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero;
- b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, alle misure di contrasto della pirateria cinematografica e audiovisiva, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;
- c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia del cinema e dell'audiovisivo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;
- d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore del cinema e delle altre arti e industrie di immagini in movimento, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel settore audiovisivo;
- e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;
- f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore cinematografico e audiovisivo, nonché sull'evoluzione delle professioni e delle attività del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, sul loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni interessate;
- g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti la concessione di contributi e il riconoscimento degli incentivi, con particolare riferimento ai presupposti, alle condizioni e ai requisiti da prevedere ai fini del raggiungimento degli obiettivi cui tendono le misure di sostegno al settore;
- h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché sulle relative analisi d'impatto;
  - i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero;
- l) si esprime su ogni altra eventuale questione venga ad esso sottoposta dal Ministro.
- 3. Il Consiglio superiore dura in carica tre anni.



# Articolo 2 (Composizione del Consiglio superiore)

- 1. Il Consiglio superiore è composto da:
  - a) otto personalità del settore cinematografico e audiovisivo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro, due delle quali su designazione della Conferenza unificata:
  - b) tre membri scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.
- 2. Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del Presidente, nominato dal Ministro tra le personalità di cui al comma 1, lettera a), e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, entro 30 giorni dalla adozione del relativo decreto di nomina, allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati.
- 3. I componenti del Consiglio superiore possono essere confermati una sola volta. Trascorso un triennio, il medesimo componente può essere nuovamente nominato componente del Consiglio. In caso di dimissioni o di decadenza per qualunque causa di un componente, il Ministro provvede a nominare un nuovo componente, che resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
- 4. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente.
- 5. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalla Direzione generale Cinema del Ministero.

#### Articolo 3

(Regime di incompatibilità dei componenti del Consiglio superiore)

- 1. I componenti del Consiglio superiore sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta e, in particolare:
  - a) di non aver in corso procedimenti penali, né procedimenti civili o amministrativi per fatti commessi in danno della Pubblica amministrazione;





- b) di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo con il Ministero o con enti da esso vigilati operanti nel settore del cinema e dell'audiovisivo.
- 2. Per tutta la durata dell'incarico, i componenti del Consiglio superiore non possono beneficiare, in proprio o come presidenti, consiglieri di amministrazione o amministratori di enti o società ovvero quali soci, di contributi erogati ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge n. 220 del 2016.

# Articolo 4 (Modalità di funzionamento del Consiglio superiore)

- 1. Il Consiglio superiore elegge, a maggioranza tra i propri componenti, il vice Presidente.
- 2. Il Consiglio superiore adotta, entro 30 giorni dall'insediamento, il proprio regolamento interno e provvede a darne immediata comunicazione al Ministro ai fini dell'approvazione.
- 3. Il Consiglio superiore si riunisce almeno quattro volte l'anno e quando lo convochi il Presidente o ne faccia richiesta motivata e con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, almeno un terzo dei suoi componenti. Alle riunioni del Consiglio superiore partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale Cinema del Ministero.
- 4. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese col voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 5. I pareri del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni.
- 6. Il Consiglio superiore emana entro il 31 marzo di ogni anno le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione delle relazioni analitiche e descrittive inerenti le attività del settore cinematografico, previste all'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016.
- 7. Presso il Consiglio superiore opera una Segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Il Consiglio superiore può avvalersi della Direzione generale Cinema in relazione alle attività di analisi del settore cinematografico e audiovisivo e alle attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla legge. La Direzione generale Cinema fornisce il proprio supporto anche in relazione all'organizzazione di consultazioni periodiche, con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti, sull'andamento del settore cinematografico e audiovisivo, nonché sull'evoluzione delle professioni e delle attività del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, sul loro ambiente tecnico, giuridico,



economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni interessate.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, - 2 GEN 2017

IL MINISTRO